

6.5 Assegni accessori per le categorie dalla seconda all'ottava

Indice:

- a. Assegno di cumulo per la seconda categoria
- b. Assegno di incollocabilità
- c. Indennità speciale annua
- d. Assegno integratore per anzianità di servizio
- e. Normativa di riferimento

Anche per i trattamenti di guerra che vanno dalla seconda all'ottava categoria sono previsti alcuni assegni accessori che indichiamo di seguito.

a. Assegno di cumulo per la seconda categoria

Questo assegno compete esclusivamente agli invalidi di seconda categoria affetti da altre infermità minori, senza però che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dalla tabella "F-1", una invalidità di prima categoria; in questo caso si corrisponde un assegno per cumulo non superiore ai cinque decimi né inferiore ai due decimi della differenza fra il trattamento di prima categoria e quello di seconda (art. 17 del D.P.R. 915/78);

b. Assegno di incollocabilità

Secondo l'art. 20 del d.p.r. 915/78 e l'art. 12 della L. 9/80, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, gravati da menomazioni ascritte a pensione o ad assegno dalla II all' VIII categoria della tabella A, che siano incollocabili al lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 3 lettera b della L. 3/6/1950, n. 375, e dell'art. 1 della L. 482/68, e successive modifiche ed integrazioni, e che per la natura ed il grado delle loro invalidità possano riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, è attribuito fino al compimento dei 65 anni di età un assegno di incollocabilità cumulabile con il trattamento pensionistico o con l'assegno temporaneo. Detto assegno risulta pari alla differenza fra il trattamento corrispondente a quello previsto per la I categoria con assegno di superinvalidità di cui alla lettera H della tabella E, esclusa l'indennità di assistenza e di accompagnamento, e quello complessivo di cui sono titolari. Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità e per la durata di questo, vengono assimilati a tutti gli effetti agli iscritti alla I categoria. L'assegno di incollocabilità è liquidato per periodi di tempo non inferiori a due anni né superiori a quattro, entro sei mesi anteriori alla scadenza di ciascun periodo, l'invalido viene sottoposto ad accertamenti sanitari di revisione ai fini dell'eventuale ulteriore liquidazione dell'assegno. Se il diritto all'assegno viene riconosciuto per periodi complessivamente superiori ad anni otto, anche se non continuativi, l'assegno stesso viene liquidato fino al compimento dei 65 anni di età senza ulteriori accertamenti sanitari.

c. Indennità speciale annua

(13^a mensilità - art. 25 del D.P.R. 915/78) a differenza di quanto previsto per la prima categoria, è necessaria la sussistenza del requisito delle condizioni economiche.

d. Assegno integratore per anzianità di servizio

per gli ufficiali in servizio permanente che a causa delle lesioni riportate in guerra, non abbiano raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza (art. 29 del D.P.R. 915/78); l'importo si determina in relazione alla pensione ordinaria teorica ed agli anni di servizio prestati.

e. Normativa di riferimento

- ✓ Legge 3/6/1950, n. 375; Legge 482/68; D.P.R. 915/78; Legge 9/80